

CIRCOLARE N. 14 DEL 5 GIUGNO 2017
LA TRASMISSIONE DEL RENDICONTO 2016 ALLA BDAP: OBBLIGHI E SANZIONI

Sono tanti gli enti che hanno approvato in ritardo o che devono ancora approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2016. Tale evento determina ripercussioni sulla trasmissione dei dati del rendiconto alla BDAP che meritano di essere analizzate, anche alla luce dei numerosi quesiti che ci pervengono e della proroga al 31 luglio 2017 dei termini di approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale per i comuni sopra i 5.000 abitanti.

Ricordiamo in proposito che l'obbligo di trasmissione dei documenti contabili è disciplinato, per gli enti territoriali, dal DM 12 maggio 2016, mentre le sanzioni per l'inadempimento di tali obblighi sono contenute all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto legge n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016 (si veda il box a pag. 6).

1. I dati e documenti da trasmettere

In relazione al rendiconto 2016, gli enti dovranno trasmettere tre files in formato XBRL contenenti:

- **il rendiconto dell'esercizio 2016 (SDB);**
- **i dati contabili analitici (DCA);**
- **il piano degli indicatori (IND).**

Il rendiconto 2016. L'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM prevede che gli enti trasmettano il rendiconto completo di tutti gli allegati elencati all'articolo 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011. I prospetti e documenti che non fanno parte integrante dello schema ex allegato 10 al 118, e che quindi non confluiscono nei dati dell'XBRL, dovranno essere appositamente allegati. Si tratta, in particolare, del:

- prospetto dei dati SIOPE;
- elenco dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi diversi da quello cui si riferisce il rendiconto;
- elenco dei crediti inesigibili;
- relazione sulla gestione;
- relazione dell'organo di revisione.

ALLEGATI AL RENDICONTO PREVISTI DALL'ART. 11, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 (da trasmettere alla BDAP)	Incluso nello schema all. 10 al 118/2011
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;	Si
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;	Si
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;	Si
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;	Si
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro-aggregati;	Si
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;	Si
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;	Si
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;	Si
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;	Si
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;	Si
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni	Si
l) il prospetto dei dati SIOPE;	No
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;	No
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di	No


prescrizione;	
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo	No
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.	No



Attualmente la BDAP contempla unicamente la trasmissione di tre tipologie di documenti:

- **relazione collegio dei revisori;**
- **nota integrativa;**
- **documenti giustificativi.**

La relazione sulla gestione potrà essere inserita nell'opzione "nota integrativa" mentre i restanti allegati potranno essere inseriti usando l'opzione "documenti giustificativi".



The screenshot shows the 'BDAP BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE' interface. The page title is 'Bilanci Armonizzati'. The user is logged in as 'ADRIANA CINIGLIA | ENTRO RESPONSABILE | COMUNE DI MAZZANO ROMANO | LOGOUT'. The breadcrumb trail is 'Ti trovi in: BDAP / Bilanci armonizzati / Trasmissione documenti allegati'. The main content area is titled 'Bilanci armonizzati - Trasmissione documenti allegati'. It shows the exercise year 'Esercizio: 2016', phase 'Fase: Preventivo', and entity 'Cod. Ente BDAP: 494542930526270702'. A red note indicates 'I campi contrassegnati con * sono obbligatori'. The 'Tipo Allegato' dropdown menu is highlighted with a blue border and contains the following options: 'Relazione del collegio dei revisori', 'Documento giustificativo', and 'Nota integrativa'. Below the dropdown, there is a text box for the file name and a 'Sfoglia...' button. At the bottom, there are 'Salva' and 'Annulla' buttons.

I dati contabili analitici. Con riferimento ai dati contabili analitici, l'articolo 2 del DM prevede che gli enti trasmettano i dati relativi al rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato. Oltre alle informazioni articolate per IV o V livello del PdC finanziario già presenti nel rendiconto, devono essere trasmessi:

PER L'ENTRATA

- ◆ il codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse dell'Unione europea;
- ◆ il codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente;

PER LA SPESA

- ◆ il codice COFOG;
- ◆ il codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse dell'Unione europea;
- ◆ il codice identificativo della spesa ricorrente e non ricorrente;
- ◆ il codice unico di progetto (CUP);

PER LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE:

- ◆ per i componenti positivi e negativi del conto economico, ciascuna voce del piano economico di sesto livello riportanti il totale dare ed il totale avere;
- ◆ per ciascuna voce del piano patrimoniale di settimo livello, il totale dare ed il totale avere.

Per le tempistiche di invio di tali dati si veda il paragrafo successivo.




In sostanza alla BDAP devono essere trasmessi i saldi dei singoli "mastrini" dei conti economico-patrimoniali al massimo livello di dettaglio. Pertanto gli enti che non hanno a disposizione tali informazioni perché hanno redatto il primo stato patrimoniale e conto economico senza l'ausilio del piano dei conti integrato ovvero perché hanno affidato esternamente tale attività devono recuperare le scritture, oltre che per completezza della propria gestione contabile, anche per

L'invio dei dati alla BDAP.

2. Gli obblighi connessi alla contabilità economico patrimoniale e il rinvio dei termini al 31 luglio 2017

Come noto dall'esercizio 2016 tutti gli enti locali (ad eccezione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per le autonomie speciali che applicano l'armonizzazione da tale anno) affiancano alla contabilità finanziaria la contabilità economico patrimoniale con finalità conoscitive. Tranne gli enti sperimentatori, tutti i restanti enti nel primo anno di avvio sono tenuti ad approvare anche lo stato patrimoniale riclassificato al 1° gennaio 2016. A tale proposito l'allegato tecnico di trasmissione al DM¹ prevede espressamente che *"Per la trasmissione del rendiconto 2016 e 2017, sarà resa facoltativa la trasmissione dei prospetti relativi alla contabilità economico patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le Autonomie speciali che adottano il decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dal 2016: Conto economico, Stato patrimoniale attivo, Stato patrimoniale passivo, Costi per missione (Allegato h al rendiconto). Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, il D.lgs 118/2011 prevede, solo per il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, l'obbligo di allegare lo stato patrimoniale di apertura. Pertanto gli enti dovranno compilare il prospetto dello stato patrimoniale previsto nell'allegato 10 in duplice copia, la prima riferita alla data del 1 gennaio 2016, la seconda alla data del 31 dicembre 2016. Da tale obbligo sono esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, le Autonomie speciali e gli enti locali con popolazione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno deciso di rinviare la contabilità economico patrimoniale"*.

L'invio del doppio stato patrimoniale per gli enti che hanno avviato l'economica nel 2016



Lo stato patrimoniale di apertura al 1/1/16 potrebbe in realtà essere acquisito attraverso la colonna "2015" dello stato patrimoniale al 31/12/2016, senza necessità di effettuare un doppio invio che implicherebbe la modifica del file XBRL non semplice da farsi.

Ora, alla luce della **proroga al 31 luglio 2017** del termine di approvazione del primo stato patrimoniale e del conto economico contenuta nel disegno di conversione in legge del DL 50/2017², la BDAP ha reso facoltativa per tutti gli enti la trasmissione dei prospetti relativi alla contabilità economico-patrimoniale, consentendo agli stessi enti di effettuare un invio parziale senza incorrere in blocchi invalidanti. La norma tuttavia prevede l'obbligo di effettuare la trasmissione di tali prospetti, da parte degli enti interessati, entro 30 giorni dall'approvazione e comunque entro il 30 agosto 2017, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 141, comma 2 del Tuel (scioglimento del consiglio comunale) e dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del DL 113/2016

¹ Si veda "Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) – BILANCI ARMONIZZATI - Allegato tecnico di trasmissione (art. 5 DM 12 maggio 2016)".

² Il comma 3-*quater* dell'articolo 18 del decreto legge 50/2017, inserito durante l'iter parlamentare (AC 4444, in corso di approvazione) prevede che *"Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160"*.

(divieto di assunzioni)³.



Entro 30 gg dall'approvazione e comunque non oltre il 30 agosto devono essere trasmessi alla BDAP i dati relativi al conto economico, stato patrimoniale, costi per missione e dati contabili analitici economico-patrimoniali

I dati da trasmettere alla BDAP per il rendiconto 2016

Nome file	Documenti da trasmettere	Enti obbligati
SDB	Conto del bilancio	Tutti
	Conto economico e costi per missione	Regioni, province, comuni sopra i 5.000 ab., enti sperimentatori a prescindere dagli abitanti*
	Stato patrimoniale al 31/12/2016	Idem
	Stato patrimoniale al 1/1/2016	Regioni, province, comuni sopra i 5.000 ab., ad eccezione degli enti sperimentatori
DCA	Dati contabili analitici "finanziari"	Tutti
	Dati contabili analitici economico-patrimoniali	Regioni, province, comuni sopra i 5.000 ab., enti sperimentatori a prescindere dagli abitanti*
IND	Piano degli indicatori	Tutti
===	Allegati	Tutti

* Salva la particolare disciplina per gli enti delle autonomie speciali che applicano l'armonizzazione dal 2016

³ La formulazione della norma pare applicare la sanzione dello scioglimento del consiglio comunale e provinciale anche in caso di trasmissione dei dati della contabilità economico-patrimoniale entro 30 giorni dall'approvazione.

3. I tempi della trasmissione

I dati alla BDAP devono essere trasmessi entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto (art. 4, comma 1, lett. b) ed e) del DM). Evidenziamo come il termine decorra dalla data di effettiva approvazione degli atti da parte dell'organo competente e non dalla data di scadenza fissata per legge. Ne consegue che, ad esempio, se l'ente ha approvato il rendiconto in data 26 aprile 2017, i 30 giorni per l'invio scadevano il 26 maggio e non il 30 maggio.

A differenza del bilancio di previsione e del consolidato, tuttavia, per il rendiconto la normativa impone un obbligo ulteriore: quello dell'invio dei dati del rendiconto anche se non approvato, entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30 maggio. A tale data quindi dovevano essere comunque inviati i dati, come risultanti dalla delibera di Giunta con cui si approvano gli schemi ovvero dalle semplici risultanze contabili dell'ente (dati di pre-consuntivo).




Anche se non ancora approvato, entro il 30 maggio gli enti devono inviare alla BDAP i dati relativi al rendiconto dell'esercizio!!!! In caso contrario scatta comunque la sanzione.

La BDAP chiede infatti di indicare lo stato di approvazione dei documenti che si trasmettono, scegliendo tra:

- ◆ preconsuntivo;
- ◆ approvato giunta;
- ◆ approvato commissario;
- ◆ approvato consiglio.

Con lo stato di "approvato consiglio" è obbligatorio inserire il numero e la data della delibera, campi non richiesti negli altri casi.



Il sistema consente anche di modificare lo stato di approvazione inserendone uno successivo superiore nell'iter procedurale, senza necessità di ritrasmettere i dati, qualora questi siano corretti (il percorso da seguire è il seguente: Bilanci Armonizzati- Gestione documenti contabili- Modifica stato di approvazione).

Le tempistiche per l'invio dei dati del rendiconto alla BDAP

CASISTICA	Termine ultimo	Note
-----------	----------------	------

	<i>per invio BDAP</i>	
Rendiconto approvato prima del 30 aprile (ad esempio il 26 aprile)	Entro 30 gg da approvazione (26 maggio 2017)	
Rendiconto approvato il 30 aprile	30 maggio 2017	
Rendiconto approvato dopo il 30 aprile	30 maggio 2017	In caso di rendiconto non approvato devono essere inviati i dati come approvati dalla Giunta ovvero i dati di preconsuntivo
Conto economico, stato patrimoniale e dati analitici	30 agosto 2017	Solamente per gli enti che si sono avvalsi della proroga



Al fine di verificare la correttezza dei propri documenti contabili con la BDAP gli enti possono trasmettere i dati, prima di rendere definitivi gli atti, sfruttando l'opzione di pre-consuntivo.

4. Le sanzioni

Come noto il legislatore ha introdotto severe sanzioni a carico degli enti che non adempiono agli obblighi di trasmissione dei bilanci alla BDAP, con il preciso scopo di garantire la piena operatività della banca dati e delle finalità ad essa sottese. L'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del DL 113/2016 (conv. in legge n. 160/2016) prevede infatti il divieto totale di assunzioni di personale, in caso di mancata trasmissione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato entro 30 giorni dalla loro approvazione, ivi compresi i dati contabili analitici. La sanzione decorre dagli obblighi di trasmissione del bilancio preventivo 2016, del rendiconto 2016 e del consolidato 2016.

La norma che prevede le sanzioni

Decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (conv. in legge n. 160/2016)

Art. 9. Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita

1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

1-octies. La prima applicazione dei commi da 1-*quinquies* a 1-*septies* è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.

L'ente incorre nella sanzione sia in caso di mancata trasmissione dei dati entro 30 gg dall'approvazione del rendiconto (a prescindere dalla scadenza del 30 aprile), sia in caso di mancata trasmissione entro il 30 maggio, a prescindere dalla effettiva approvazione. Ciò significa che un ente che ha approvato il rendiconto il 24 maggio 2017, aveva come termine per l'invio dei dati il 30 maggio 2017 e non il 23 giugno. L'applicazione della sanzione in caso di mancato invio dei dati entro il 30 maggio, sebbene non sia direttamente desumibile dalla norma (che parla di mancato invio dei dati entro 30 gg dall'approvazione e non dei dati entro il 30 maggio), la si ricava dall'allegato tecnico al DM, che a pag. 3 chiarisce come essa si applichi anche in caso di mancato rispetto "dei termini previsti per la trasmissione alla BDAP del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti (compreso l'invio del rendiconto approvato in Giunta o dei

dati di preconsuntivo, ove previsto)".



Anche se non ancora approvato, entro il 30 maggio 2017 gli enti devono inviare alla BDAP i dati relativi al rendiconto dell'esercizio!!!! In caso contrario scatta comunque la sanzione relativa al divieto di assunzioni.

La stessa sanzione si applica in caso di mancata approvazione nei termini degli stessi documenti, sanzione accompagnata, per il bilancio di previsione e per il rendiconto, dall'altra sanzione consistente nello scioglimento del consiglio comunale o provinciale secondo la procedura prevista dall'art. 141, comma 2, del Tuel⁴.

Non appare invece applicabile la sanzione in caso di mancato invio dei dati relativi al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in quanto l'obbligo è disciplinato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del DM e l'articolo 9 comma 1-*quinquies* non ne fa alcuna menzione. Tra l'altro, sebbene tale piano costituisca un allegato a bilancio e rendiconto, esso non viene indicato tra gli allegati obbligatori da trasmettere. Sarebbe tuttavia opportuno che tale circostanza venisse confermata anche dagli organi competenti.


<i>Dati da trasmettere</i>	<i>Decorrenza obbligo di trasmissione</i>	<i>Applicazione sanzione</i>	<i>Decorrenza sanzione</i>
Bilancio di previsione + dati contabili analitici	Bilancio 2016	SI	Bilancio 2017
Rendiconto della gestione + dati contabili analitici	Rendiconto 2016	SI	Rendiconto 2016
Bilancio consolidato	Bilancio 2016	SI	Consolidato 2016
Piano degli indicatori e dei risultati attesi	Bilancio 2017 + rendiconto 2016	NO	=====

⁴ Ricordiamo che il comma 3-ter dell'articolo 18 del decreto legge n. 50/2017, inserito nel DDL di conversione in legge, prevede che "Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni".

Quando si intende assolto l'obbligo di invio ai fini dell'applicazione delle sanzioni?

Considerate le conseguenze a carico degli enti in caso di mancato assolvimento degli obblighi di trasmissione alla BDAP, è importante capire quando tali obblighi si intendono adempiuti (e quindi è possibile procedere ad assunzioni) oppure quando, al contrario, tali obblighi non possono considerarsi assolti. A tal fine, secondo le indicazioni fornite dal Ministero nelle istruzioni BDAP, occorre fare riferimento allo stato dell'invio:

- se lo stato è **ACQUISITO**, il documento è protocollato e l'ente ha adempiuto ai suoi obblighi di legge;
- se risulta **NON ACQUISITO**, il documento non è stato protocollato, l'ente non ha adempiuto ai suoi obblighi di legge e deve procedere ad un nuovo invio.



L'assolvimento degli obblighi BDAP



Considerato che la sanzione scatta sia in caso di mancato invio del rendiconto che di mancato invio dei dati contabili analitici, i quali sono contenuti in files separati, l'acquisizione e protocollazione di uno solo dei documenti ma non anche dell'altro rende comunque l'ente inadempiente. Pertanto negli atti di assunzione del personale, dovranno essere citati due protocolli BDAP e non solamente uno.



L'acquisizione del protocollo ai fini dell'assolvimento degli obblighi della BDAP deve riguardare sia gli schemi di bilancio (SDC) che i dati contabili analitici (DCA). In caso di acquisizione di uno solo dei documenti l'obbligo non può considerarsi assolto e continuano ad applicarsi le sanzioni

5. La portata del divieto di assunzione

Vale la pena soffermarsi sulla portata del divieto di assunzione. La norma parla di "assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto" nonché di "contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione...".

Come si può notare il blocco assunzionale è totale e può essere assimilato a quello che scatta in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In particolare gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche tramite mobilità, alla copertura di posti vacanti in organico di qualifica dirigenziale ex art. 110 del Tuel (anche se il conferimento di incarico è rivolto a dipendente assunto a tempo indeterminato che verrebbe collocato in aspettativa), ad effettuare progressioni verticali, ad assunzioni o collaborazioni ex art. 90 del Tuel (staff), ad attivare comandi o convenzioni, a concludere processi di stabilizzazione. Sono altresì vietate le assunzioni mediante forme flessibili di lavoro (tempi determinati, somministrazione di lavoro, tirocini formativi, ecc.), nonché i contratti di servizio che si configurano come elusivi del divieto. Non rientrano invece nel blocco le assunzioni obbligatorie previste a tutela dei disabili dalla legge n. 68/1999, limitatamente alle quote d'obbligo, le progressioni orizzontali e gli incarichi professionali di natura occasionale.

Assunzioni di personale vietate ed ammesse

Oggetto	Divieto
Assunzione di personale a tempo indeterminato	SI
Assunzione di personale a tempo determinato	SI
Comandi e convenzioni	SI
Progressioni verticali	SI
Conferimento di incarichi dirigenziali	SI
Mobilità	SI
Mobilità per interscambio	SI
Collaborazioni coordinate e continuative	SI
Somministrazione di lavoro	SI
Lavoro flessibile	SI
Tirocini formativi	SI
Stabilizzazioni	SI
I contratti di servizio che si configurano come elusivi del divieto	SI
Assunzioni obbligatorie ex Legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	NO
Progressioni orizzontali	NO
Incarichi professionali di natura occasionale	NO

L'unica differenza tra il divieto previsto per la mancata approvazione dei documenti contabili ovvero la mancata trasmissione dei dati alla BDAP e quello sancito per il mancato rispetto del pareggio di bilancio riguarda la durata: nel primo caso esso permane fino a quando l'ente non adempie, mentre nel secondo caso il divieto permane per tutto l'esercizio successivo a quello dell'inadempimento.



Il divieto di assunzioni è temporaneo e dura fino a quando l'ente non assolve agli obblighi di trasmissione dei dati alla BPDA, mediante acquisizione dei protocolli di trasmissione degli schemi di bilancio e dei dati contabili analitici.

Ma cosa succede se, malauguratamente, l'ente dovesse disporre assunzioni – nel senso lato del termine sopra indicato – in caso di mancata approvazione o trasmissione alla BDAP dei documenti contabili? Va detto in proposito che il legislatore non si è spinto fino a prevedere la nullità degli atti posti in essere in violazione del divieto e considerato che, trattandosi di misure sanzionatorie, deve essere utilizzato un canone interpretativo "stretto", dobbiamo concludere che le assunzioni disposte nel periodo di vigenza del divieto sono valide e producono effetti, pur essendo viziate da illegittimità per violazione di legge.

6. FAQ

Quando scade l'obbligo di trasmissione del rendiconto alla BDAP?

Il rendiconto dell'esercizio deve essere trasmesso entro 30 giorni dall'approvazione o, se antecedente, entro il 30 maggio.

In caso di rendiconto non approvato o approvato in ritardo quando devono essere trasmessi i dati alla BDAP?

In caso di mancata o tardiva approvazione del rendiconto dell'esercizio gli enti devono comunque trasmettere i dati entro il 30 maggio, anche se trattasi semplicemente di dati di preconsuntivo, selezionando il relativo stato di approvazione "pre-consuntivo".

Nel caso in cui entro il 30 maggio l'ente non abbia trasmesso i dati alla BDAP non essendo ancora approvato il rendiconto o decorsi i 30 giorni dall'approvazione, scatta comunque il divieto di assunzioni?

SI. Nel caso di mancata trasmissione dei dati relativi al rendiconto entro il 30 maggio scatta il divieto di assunzione.

Quando si intende assolto l'obbligo di trasmissione dei dati alla BDAP ai fini dell'applicazione delle sanzioni?

L'obbligo di trasmissione dei dati alla BDAP si intende assolto con l'acquisizione dei documenti da parte del sistema e l'attribuzione dei relativi numeri di protocollo.

Se non tutti i files trasmessi vengono acquisiti si applica ugualmente la sanzione?

Il divieto di assunzione scatta in caso di mancata trasmissione del bilancio/rendiconto e dei dati contabili analitici. Pertanto in caso di acquisizione di uno solo dei files e non di entrambi l'ente non può considerarsi adempiente e in caso di ritardo scatta il divieto di assunzione.

Quanto tempo dura il divieto di assunzione?

Il divieto di assunzioni è temporaneo e dura fino a quando l'ente non assolve agli obblighi di trasmissione

Cosa succede se l'ente ha disposto assunzioni senza essere in regola con gli obblighi della BDAP?

Le assunzioni di personale disposte in vigenza del divieto non possono considerarsi nulle, non essendo tale ulteriore sanzione prevista espressamente dal legislatore. Tali assunzioni quindi esplicano i loro effetti, pur essendo illegittime per violazione di legge.

Quali dati devono essere trasmessi alla BDAP relativi alla contabilità economico-patrimoniale?

Alla BDAP, relativamente alla contabilità economico-patrimoniale, devono essere trasmessi:

- *il conto economico;*
- *lo stato patrimoniale;*
- *i costi per missione;*
- *i dati contabili analitici contenenti, per ciascuna voce del piano dei conti economico e patrimoniale al massimo livello, i totali dare e avere;*
- *solo per gli enti che hanno adottato la contabilità economico-patrimoniale per la prima volta nel 2016, lo stato patrimoniale di apertura al 1/1/16.*

Come si devono comportare gli enti che hanno deciso di rinviare a luglio l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale?

Gli enti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare a luglio l'approvazione del conto economico e stato patrimoniale devono inviare i files XBRL contenenti esclusivamente i dati finanziari (conto del bilancio e dati contabili analitici finanziari) oltre al piano degli indicatori. L'invio dei dati di natura economico-patrimoniale dovranno essere inviati entro 30 giorni dall'approvazione e comunque entro il 30 agosto.